Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Sabato, 1° giugno 1929 - Anno VII** **Numero 127**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1 2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1457.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **806.**

Distacco della frazione Mala dal comune di Pergine ed aggregazione di essa al comune di Sant'Orsola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Mala è staccata dal comune di Pergine e aggregata a quello di Sant'Orsola.

Art. 2.

Il confine fra i Comuni predetti è delimitato in conformità delle piante planimetriche vistate dall'ingegnere capo del Genio civile di Trento, le quali piante, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Trento è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Pergine e quello di Sant'Orsola, in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con gli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 194. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1458.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **807.**

Distacco della località Albarasca dal comune di Borghetto Borbera ed aggregazione di essa al comune di Stazzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La località Albarasca è staccata dal comune di Borghetto Borbera ed aggregata al comune di Stazzano.

Il confine fra i Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria in data 24 marzo 1929, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Borghetto Borbera e Stazzano, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 195. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1459.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **808.**

Aggregazione al comune di Piana Crixia di parti di territorio del comune di Santa Giulia; al comune di Cairo Montenotte della frazione Monti del comune di Brovida, e al comune di Dego del rimanente territorio dei comuni di Brovida e Santa Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le parti di territorio del comune di Santa Giulia contrassegnate nell'annessa pianta topografica con le lettere *A* e *B* sono aggregate al comune di Piana Crixia.

Il comune di Brovida, eccettuata la frazione Monti che è aggregata al comune di Cairo Montenotte, nonchè il rimanente territorio del comune di Santa Giulia sono aggregati al comune di Dego.

Art. 2.

La pianta topografica di cui al precedente articolo, vistata in data 6 marzo 1929 dall'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile di Savona e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formerà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere alla ripartizione delle attività e delle passività dei soppressi comuni di Brovida e Santa Giulia ed al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Dego, Cairo Montenotte e Piana Crixia in dipendenza della modifica di circoscrizione disposta col precedente art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 196. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1460.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1929, n. **817.**

Autorizzazione al Governo del Re a cedere, a favore dell'Istituto romano di San Michele, il diritto di proprietà del fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato « Paolino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di sistemare l'Istituto romano di San Michele;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere il diritto di proprietà che vanta sul fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato « Paolino », a favore dell'Istituto romano di San Michele, succeduto all'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli, che ne aveva l'uso perpetuo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1929 Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 204 — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1461.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **814.**

Aggregazione della frazione Guadagnolo del comune di Poli al comune di Capranica Prenestina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Capranica Prenestina è aggregata la frazione Guadagnolo del comune di Poli.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto sarà provveduto alla esatta delimitazione dei confini dell'anzidetta frazione Guadagnolo.

Al prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Poli e Capranica Prenestina, in conseguenza della modificazione di circoscrizione disposta col precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 201. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1462.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1929, n. **820.**

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea, per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è ammessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Cappelli di canapa e di visca, greggi, non formati, intrecciati in un sol pezzo, esclusi quelli a crochet.	Per essere imbianchiti, tinti e foggiati	Illimitata	6 mesi
Esplosivo, a base di nitrocellulosa, tipo Rottweil. (Per un quantitativo massimo di Kg. 2000, concessione provvisoria valevole sino al 31 maggio 1931).	Per la fabbricazione di cartuccie	Id.	Id.

Art. 2.

L'importazione temporanea dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) ferro in lamiere greggie, per la fabbricazione di articoli stagnati di qualsiasi sorta. Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: illimitata. Termine massimo accordato per la riesportazione: un anno;

b) ferro in lamiere stagnate, per essere litografate e trasformate in cestini porta-pane, biscotti, ecc. Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: kg. 100. Termine massimo accordato per la riesportazione: un anno;

c) ferro e acciaio in lamiere greggie: per la fabbricazione di articoli diversi ricavati mediante stampatura meccanica, da riesportare sia greggi, sia lucidati, ossidati, verniciati, smaltati o ricoperti di altri metalli; e per la fabbricazione di vasellame e utensili casalinghi zincati. Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: illimitata. Termine massimo accordato per la riesportazione: un anno.

Art. 3.

L'importazione temporanea delle lamiere di alluminio di spessore da 0.5 a 2 millimetri, concessa con l'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1625, per la fabbricazione di oggetti da cucina, è estesa, alle condizioni medesime, alle lamiere di alluminio di spessore da 0.2 a 0.5 millimetri (concessione provvisoria valevole sino al 31 maggio 1930).

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 208. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1463.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 739.

Modifiche alle norme per il conferimento della Croce al merito di servizio per la Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 agosto 1905, n. 489, che istituisce la Croce al merito di servizio per la Regia guardia di finanza;

Visti i Regi decreti 16 maggio 1907, n. 283, e 24 febbraio 1910, n. 120, coi quali furono introdotte modificazioni alle norme per il conferimento della onorificenza anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1907, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La croce sarà conforme all'annesso modello e sarà coniata in oro per gli ufficiali ed in argento per i sottufficiali e per i militari di truppa.

« Si porterà appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro, delle dimensioni di quello della croce per anzianità di servizio per il Regio esercito, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo.

« Il nastro potrà portarsi senza la croce ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1907, n. 283, modificato dall'articolo unico del R. decreto 24 febbraio 1910, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni ed i sottufficiali, gli appuntati e le guardie dopo 16 anni di effettivo servizio, computato anche quello anteriormente prestato nelle altre Forze Armate dello Stato, semprechè abbiano serbato ottima condotta e siansi distinti per merito di servizio od atti di valore.

« La croce d'oro sarà sormontata da corona Reale per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio, e la croce d'argento parimenti da corona Reale per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio, computato nel modo predetto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 127. — MANCINI.

NB. — I modelli di cui all'art. 1 del presente decreto verranno pubblicati nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1464.

REGIO DECRETO 15 aprile 1929, n. 811.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fiorenzuola di Focara.

N. 811. R. decreto 15 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fiorenzuola di Focara viene trasformato a favore della Congregazione di carità del Comune medesimo per lo scopo di cui all'art. 55, lettera *e*), della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1465.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 812.

Fusione dell'« Ospedale di carità » di Asti e dell'« Ospizio cronici Umberto I » dello stesso Comune in un unico ente denominato « Ospizio cronici e Casa di riposo Umberto I » di Asti.

N. 812. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Ospedale di carità » di Asti è distaccato dalla Congregazione di carità e fuso con l'« Ospizio cronici Umberto I » dello stesso Comune in unico ente denominato « Ospizio cronici e Casa di riposo Umberto I » di Asti. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto organico del predetto ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1466.

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 816.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di depositi ed opere militari nel territorio del comune di Castel Maggiore.

N. 816. R. decreto 14 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di depositi ed opere militari nel territorio del comune di Castel Maggiore (prov. di Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1467.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 822.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cosenza.

N. 822. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. barone Gerardo Zambra a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Chieti;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. barone Gerardo Zambra a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Chieti.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2906)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Forlì.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. conte Vincenzo Antolini Ossi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Forlì;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. conte Vincenzo Antolini Ossi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Forlì.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Carlo Biancardi a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Milano;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. cav. Carlo Biancardi a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Milano.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. dott. Pietro Bruschetti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Perugia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. dott. Pietro Bruschetti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Perugia.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. conte Mario Donini Ferretti a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Perugia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. conte Mario Donini Ferretti a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Perugia.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Treviso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. comm. Giovanni Giol a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Treviso;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. comm. Giovanni Giol a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Treviso.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Treviso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Bortolo Favotto a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Treviso;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Bortolo Favotto a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Treviso.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Vercelli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. rag. Evasio Corona a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Vercelli;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. rag. Evasio Corona a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Vercelli.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Vercelli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Ruffino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Vercelli;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Ruffino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Vercelli.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2914)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Fiume.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. dott. Francesco Cesario Pascali a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Fiume;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. dott. Francesco Cesario Pascali a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Fiume.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Foggia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Carlo Cassani a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Foggia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Carlo Cassani a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Foggia.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2916)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1929.

Apertura di conti correnti postali da parte dei proprietari di stabili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 22 e 26 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, concernenti l'obbligo fatto ai proprietari di stabili, con non meno di cinquanta tra appartamenti e negozi dati in locazione, di aprire un proprio conto corrente postale per la riscossione dei fitti relativi e per il versamento delle imposte;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al detto provvedimento limitandolo frattanto ai proprietari residenti in città sedi di uffici di conti correnti postali;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le comunicazioni;

Determina:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 22 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, avranno effetto dal 1° luglio 1929 per i proprietari residenti in città sedi di uffici di conti correnti postali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1929.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, numero 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, le tabelle dei premi puri e dei premi lordi ed i metodi di calcolo seguiti;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » con sede in Milano:

Tariffa n. 4 (2t) relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita, o immediatamente al primo decesso, in caso di premorienza.

Roma, addì 20 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(2939)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1929.

Modificazione della tabella contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso in esportazione approvata col decreto Ministeriale 2 luglio 1928.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2843;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1928, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 2 luglio 1928, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali per la esportazione di riso nazionale lavorato;

Ritenuta la necessità di ridurre i tipi e di modificare le denominazioni portate dalla suaccennata tabella;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero approvata con decreto Ministeriale 12 dicembre 1928,

è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Fino al termine della campagna risicola in corso è transitoriamente consentita l'esportazione di riso dei tipi e delle denominazioni ufficiali portati dalla tabella sostituita col presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI ITALIANI « CAROLINA ».

Tipo Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Bertone, Allorio, Novella, buona media dell'annata, in partita di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio, Novella, Greppi, Tolmino, Dellarole, buona media dell'annata, in partite di alto grado e di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina diamante.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, buona media dell'annata, in partita di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina Vittoria.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vittoria, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

TIPI ITALIANI « GIGANTE ».

Gigante extra brillato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 1/2 % di umidità.

Gigante extra raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Splendore extra oppure *A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Sublime oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Oleato extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Splendore fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati, di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

La lavorazione a raffinato può essere compiuta a diversi gradi di intensità e precisamente dal grado leggero che toglie alla cariosside semplicemente il pericarpo, al grado profondo che vi asporta pure i primi strati dell'albume.

In questa classifica di risi per esportazione sono distinti due gradi di raffinazione: quella di 1° grado corrispondente alla più profonda e quella di 2° grado corrispondente alla più leggera.

Lavorazione a camolino. — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nel dare una leggerissima oleatura alla superficie dell'albume con olio di lino, di ricino o di vasellina.

Corrispondentemente alle graduazioni dei raffinati stanno altrettante graduazioni dei camolini. In questa classifica, il camolino « 1 » è derivato dalla raffinazione di 1° grado ed il camolino « 2 » dalla raffinazione di 2° grado.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Anche per i brillati le graduazioni corrispondono ai raffinati.

In questa classifica i brillati « 1 » e « 2 » sono derivati dalla raffinazione di 1° grado, mentre il brillato « 3 » è derivato dalla raffinazione di 2° grado.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature più o meno accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana*; esclude la *risina* e la *puntina*. Per quanto riguarda i tipi Carolina è considerata « rottura grossa » la grana inferiore a tre quarti della normale.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano, in tutto od in parte, opachi, farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una piccola macchia nera alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano leggere linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli di minore trasparenza e con leggera tinta giallognola.

TIPI	Grado di lavorazione	Tolleranze: Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con leggere striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
1. Carolina sublime speciale	1°	10	3	2	1/4	—	13 1/2
2. Carolina sublime	1°	6	3	2	1/4	—	13 1/2
3. Carolina diamante	1°	6	3	2	1/4	—	13 1/2
4. Carolina Vittoria	1°	3	2	2	1/4	—	13 1/2
1. Gigante extra brillato	1°	2	3	2 1/2	1/4	—	14
2. Gigante extra oleato	2°	2	3	2 1/2	1/4	—	14 1/2
3. Gigante extra raffinato	1°	2	3	2 1/2	1/4	—	14
1. Splendore sublime oppure A.A.A.	1°	2	2	2	1/4	—	13 1/2
2. Splendore extra oppure A.A.	1°	2	12	2 1/2	1/4	—	13 1/2
3. Sublime oleato	1°	2	2	2	1/4	—	13 1/2
4. Oleato extra	1°	2	12	2 1/2	1/4	—	13 1/2
5. Naturale sublime	1°	2	2	2	1/4	—	13 1/2
6. Splendore superiore	2°	3	2	2 1/2	1	1/4	14
7. Splendore fino	2°	3	12	3	1	1/4	14
8. Oleato superiore	2°	3	2	2 1/2	1	1/4	14
9. Oleato fino	2°	3	12	3	1	1/4	14
10. Naturale superiore	2°	3	2	2 1/2	1	1/4	14

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(2937)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1929.

Determinazione del numero degli agenti di cambio e dei notai accreditabili presso le Intendenze di finanza di nuova formazione, gli Uffici coloniali e presso il Regio governo delle Isole Egee.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 204, comma 4°, del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

D'accordo coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per l'economia nazionale, per le colonie e per gli affari esteri;

Determina:

Art. 1.

Il numero degli agenti di cambio e dei notai accreditati in ciascuna delle Intendenze di finanza di seguito elencate, presso gli Uffici coloniali e presso il Regio governo delle Isole Egee, è fissato come appresso:

Intendenze	Agenti di cambio	Notai
Aosta	—	2
Bolzano	—	2
Brindisi	—	2
Enna	—	2
Fiume	—	2
Frosinone	—	2
Gorizia	—	2
Matera	—	2
Nuoro	—	2
Pescara	—	2
Pistoia	—	3
Pola	—	2
Ragusa	—	2
Rieti	—	2
Savona	—	3
Spezia	—	3
Taranto	—	3
Terni	—	2
Trento	—	2
Trieste	5	5
Varese	—	2
Vercelli	—	2
Viterbo	—	2
Zara	—	2
Uffici coloniali.		
Asmara	—	2
Bengasi	—	2
Mogadiscio	—	2
Tripoli	—	2
Regio governo di Rodi Egeo	—	2

Art. 2.

Qualora per qualsiasi ragione in qualche Intendenza non fosse possibile accreditare il numero determinato come sopra di agenti di cambio e di notai, il numero degli uni e degli altri potrà essere accresciuto fino a concorrenza del numero complessivo di ufficiali accreditati assegnato all'Intendenza.

La Direzione generale del Debito pubblico è incaricata di dare esecuzione al presente decreto d'accordo con la Direzione generale della Cassa depositi e degli istituti di previdenza.

Roma, addì 14 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(2942)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. S. 80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Sirzel è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sirzel Giovanni figlio di Domenico e della fu Facchin Antonia, nato a Portole il 30 agosto 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sercelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giacaz Maria di Antonio e di Clarich Domenica, nata a Pinguente il 15 dicembre 1896; ed ai figli nati a Portole: Stella, il 21 luglio 1924; Mario, il 16 febbraio 1922; Emilio, il 7 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2317)

N. D. 40.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Damianich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Pasquale figlio di fu Giuseppe e della Agata Vlah, nato a Gimino il 6 aprile 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Damianich Pietro di Pasquale e fu Giuseppina Pucich, nato il 18 febbraio 1915 a Rovigno.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2318)

S. 45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Schak (Sach) Angela vedova di Antonio nata Giovanelli;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pinguente e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni:

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Schak (Sach) Angela vedova di Antonio, figlia del fu Antonio Giovanelli e di Percich Antonia, nata a Pinguente il 14 dicembre 1901, residente a Pinguente, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schak (Sach) in « Sanguinetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Bruna, nata a Pinguente il 30 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2319)

B. 363.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pasqua Chert vedova di Antonio Bartolich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Pasqua Bartolich vedova di Antonio, del fu Matteo Chert e della fu Lucia Vivoda, nata a Sovischine il 7 aprile 1860, residente a Sovischine, di condizione agricola, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bartolich in « Bartolini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Giovanni del fu Antonio Bartolich, nato a Sovischine l'8 luglio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6 comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2320)

N. G. 119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Garbaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Garbaz, figlio del fu Antonio e della fu Annunziata Basilisco, nato a Neresine il 15 ottobre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Garbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Bonich di Domenico e della fu Elena Camalich, nata a Neresine il 23 dicembre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2321)

N. G. 90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Glussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Glussich, figlio del fu Giovanni e di Elisabetta Longo, nato a Rovigno l'11 maggio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Turcinovich fu Antonio e fu Caterina Bernardis, nata a Rovigno il 27 aprile 1880, ed ai figli Pietro-Giovanni, nato a Rovigno il 27 luglio 1905; Elisabetta, nata a Rovigno il 27 ottobre 1908, e Marcello, nato a Rovigno il 28 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2322)

N. O. 31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Olenik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Olenik Giuseppe, figlio del fu Francesco e della fu Orsola Primozic, nato a Villa Decani il 2 aprile 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bordon di Andrea e fu Giovanna Rodela, nata a Villa Decani il 6 aprile 1892; ed ai figli nati a Trieste: Vittoria, il 5 agosto 1916; Venceslavo, il 7 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2323)

N. O. 32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Olenik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Olenik Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Giovanna Kontestabile, nato a Villa Decani il 5 aprile 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ujcic fu Giovanni e fu Antonia Miklavic, nata a Villa Decani il 25 marzo 1866; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 1° febbraio 1888; Giovanni, il 2 giugno 1891; Andrea, il 2 febbraio 1902; ed alle nuore: Giuseppina Ujcic di Giuseppe e fu Maria Marsetich, nata a Villa Decani il 23 ottobre 1905, moglie di Giuseppe, e Svab Giuseppina fu Matteo e di Antonia Svab, nata a Villa Decani il 25 maggio 1903, moglie di Giovanni.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2324)

N. C. 301.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Canaletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Canaletich, figlio di Giuseppe e della fu Antonia Marinzulich, nato a Neresine il 25 luglio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Canaletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zuchich di Giorgio e fu Cuesich Clementina, nata a Neresine il 6 luglio 1900, ed alla figlia Maria, nata a Neresine il 17 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2325)

C. 33.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Olenik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Olenik Giacomo del fu Andrea e della fu Maria Primozic, nato a Villa Decani il 31 agosto 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Cergol fu Andrea e fu Michela Bordon, nata a Villa Decani il 23 giugno 1875; ed ai figli, nati a Villa Decani: Luigi, il 19 giugno 1902; Emilia, il 4 agosto 1905; Angela, il 15 giugno 1907; Giuseppina, il 1° gennaio 1920; Mario-Antonio, il 5 marzo 1904; alla nuora Maria Maier di Giuseppe e di Rondich Anna, nata a Villa Decani il 27 agosto 1903, moglie di Mario; ed al nipote Mario, figlio di Mario e di Maier Maria, nato a Villa Decani il 9 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2326)

G. 120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gercovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Gaudenzio Gercovic, figlio del fu Giuseppe e della fu Sigovich Caterina, nato a Neresine il 1° giugno 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Gaudenzio, nato a Neresine il 1° giugno 1894; Alberto, nato a Neresine il 5 ottobre 1893, e Francesco, nato a Neresine il 3 ottobre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2327)

G. 97.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Grandich vedova di Raimondo, figlia del fu Giovanni Cattonar e della fu Eugenia Bartoli, nata a Rovigno il 29 giugno 1851, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Angelo del fu Raimondo, nato a Rovigno il 15 dicembre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2328)

B. 364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Matteo Bartolich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Matteo Bartolich fu Antonio e di Pasqua Chert, nato a Sovischine il 4 marzo 1896, residente a Sovischine, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bartolich in « Bartolini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Zigante fu Giovanni e di Caterina Chert, nata a Sovischine il 30 dicembre 1885, ed ai figli: Ramiro, nato a Sovischine il 22 giugno 1912, e Mario, nato a Sovischine il 4 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2329)

P. 135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pissach Biagio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Biagio Pissach fu Matteo e della fu Domenica Clobas, nato a Sovischine il 3 febbraio 1879, residente a Sovischine, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pissach in « Passini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giovanna Toncich di Giovanni e di Mattea Terlon, nata a Zamasco il 4 marzo 1890, ed ai figli, nati a Sovischine: Gioacchino della fu Antonia Cernecca, prima moglie di Biagio Pissach, l'8 luglio 1906; Eugenio, della fu Antonia Cernecca, il 27 aprile 1910; Maria, della fu Francesca Cernecca, seconda moglie di Biagio Pissach, il 12 giugno 1913; Bernardo, di Giovanna Tondich, terza moglie di Biagio Pissach, il 22 febbraio 1925, e Miro, il 17 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2330)

N. S. 58.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Schlechter Edoardo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Edoardo Schlechter fu Enrico e della fu Teresa Zorzenoni, nato a Trieste il 25 giugno 1852, residente a Pola, via Tartini, 46, di condizione pensionato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schlechter in « Scelleri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rumich Giovanna fu Luigi e fu Giovanna Dragosetich, nata a Pola il 2 settembre 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2331)

N. B. 365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonio Bartolich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona

e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonio Bartolich fu Antonio e di Pasqua Chert, nato a Sovischine il 20 marzo 1891, residente a Sovischine, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bartolich in « Bartolini ».
Con la presente dterminazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Chert di Pietro e di Maria Bartolich, nata a Sovischine il 25 febbraio 1907, ed al figlio Giuseppe, nato a Sovischine il 10 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2332)

N. S. 26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Semich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Valentino Semich (Semic), figlio di Alberto e di Giacomina Kosuta, nato a Sturija di Capodistria il 14 febbraio 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sandir fu Francesco e di Antonia Della Venezia, nata a Capodistria il 7 maggio 1879, ed al figlio Francesco, nato a Capodistria il 24 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2333)

N. G. 93.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Angelo Grandich, figlio di Giovanni e della fu Elisa Benussi, nato a Rovigno il 16 febbraio 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Pavan fu Sebastiano e fu Francesca Buratto, nata a Rovigno il 29 dicembre 1907, ed alla figlia Elisa, nata a Rovigno il 28 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2334)

N. G. 95.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Grandich del fu Pietro e della fu Angela Rismondo, nato a Rovigno il 20 febbraio 1843, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2335)

G. 88.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Glussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Glussich vedova Elisabetta di Giovanni, figlia del fu Simone e della fu Maria Veggian, nato a Rovigno il 9 luglio 1846, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2336)

G. 89.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Glussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Matteo Glussich, figlio del fu Michele e della fu Elena Jelich, nato a Rovigno il 15 ottobre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pasqua Massarotto fu Angelo e di Caterina Benussi, nata a Rovigno il 5 marzo 1864, ed ai figli nati a Rovigno: Angelo, il 16 febbraio 1892, e Maria-Concetta, il 10 dicembre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2337)

N. 18376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Bacich Benedetto, nato ad Apriano il 27 maggio 1848 da Pasquale e da Maria Crusich, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Baci »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bacich Benedetto è ridotto nella forma italiana di « Baci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 352.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 7 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Luciano Camillo fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 815 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3451 — Data: 9 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Califi Nicola di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3 consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 765 — Data: 6 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: notar De Maria Manlio fu Nicola per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 125 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 122.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.69	Belgrado	33.62
Svizzera	367.87	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.65	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.682	Norvegia	5.09
Spagna	269.81	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.107
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna ((Schillinge)	2.684	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	69.825
Peso Argentino Oro	18.18	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	42.325
New York	19.095	Consolidato 5 %	81 —
Dollaro Canadese	18.925	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.95
Oro	368.44		

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a tre posti per merito distinto di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 14 giugno 1923, n. 1896, 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46 e R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di merito distinto a 3 posti di primo ragioniere, grado 9°, gruppo *B*, nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena, tra i funzionari del grado 10° e 11° i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto 6 anni di effettivo servizio per gli aspiranti provvisti di laurea, ed 8 anni per quelli che non possiedono tali titoli.

Art. 2.

Gli aspiranti agli esami debbono presentare entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai direttori dai quali direttamente dipendono, domanda su carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena).

Nell'atto della presentazione delle domande, l'autorità che le riceve ne curerà la iscrizione in protocollo e ne farà immediata trasmissione al Ministero.

Art. 3.

Coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti come militari od assimilati, potranno produrre i relativi documenti per dimostrare tale loro qualità: li indicheranno nel testo delle domande stesse se li avessero in precedenza esibiti all'Amministrazione.

La valutazione dei servizi di guerra ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di anzianità per l'ammissione all'esame è fatta ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed ha luogo nei riguardi dei soli candidati che rivestono il grado 10°.

Il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppo diverso di quello a cui l'aspirante appartiene, è pure valutabile agli effetti della determinazione del periodo di servizio necessario per la promozione al grado 9° ed il computo viene fatto nel modo indicato dal 4° comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con l'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 4.

Ove sieno riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame di concorso dal competente Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i candidati dovranno sostenere quattro prove scritte ed una orale sulle materie specificate nell'unito programma.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, non prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto in ore e giorni e locali da destinarsi.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena o di chi ne fa le veci, presidente;
un referendario della Corte dei conti;
un direttore capo ufficio del Ministero;
il direttore capo della ragioneria del Ministero;
un professore appartenente all'insegnamento secondario.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario che sia di grado non inferiore al 9° in servizio alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i tre candidati che otterranno il maggior numero dei voti complessivamente con una media di almeno 8 decimi nelle prove scritte e con non meno di 7 decimi in ciascuna di esse e non meno di 8 decimi nella prova orale.

I candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno 7 decimi, e non meno di 6 decimi su ciascuna di esse ed almeno 7 decimi nella prova orale, conseguiranno la dichiarazione di idoneità agli effetti dell'applicazione del disposto degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: ROCCO.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

Prove scritte.

Diritto e procedura civile.
Diritto costituzionale ed amministrativo.
Economia politica.
Contabilità carceraria (prova pratica).

Prova orale.

Codice penale.
Codice commerciale.
Ordinamento degli Istituti di prevenzione e di pena. Capitolat. relativi.
Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulla riscossione delle imposte dirette, sul registro e sul bollo.

Il Ministro: ROCCO.

(2964)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.